

Rinnovo Aec industria e cooperazione, distanze ancora da colmare

Contrattazione

Parti sociali ancora divise sul vincolo di esclusiva, l'indennità di fine rapporto e il mercato digitale

di Alessandro Limatola

Alle battute finali il rinnovo dell'Accordo economico collettivo (Aec) del settore industria e cooperazione. Le due proposte di rinnovo sul tavolo non sono lontanissime, ma ci sono ancora distanze da colmare. Nel confronto tra la proposta di Confindustria e quella delle associazioni degli agenti emerge una linea di frattura che non riguarda tanto la struttura dell'impianto normativo – ampiamente condivisa – quanto l'indirizzo politico-contrattuale sottostante. La proposta datoriale si colloca nel solco della continuità, con un approccio improntato alla razionalizzazione e all'aggiornamento tecnico della disciplina vigente. Il testo si presenta coerente e con interventi che mirano a migliorare la chiarezza applicativa senza intervenire in modo sensibile sugli equilibri complessivi del rapporto. La finalità apparente appare quella di favorire la flessibilità gestionale delle imprese, lasciando un

ampio margine alla contrattazione individuale e alla capacità organizzativa del preponente soprattutto nella gestione delle variazioni contrattuali e nella definizione degli assetti economici. Di segno naturalmente diverso è, invece, l'impostazione della piattaforma rivendicativa sindacale, che interviene in maniera più incisiva sui punti nevralgici del rapporto di agenzia. Il documento sindacale introduce un rafforzamento significativo dei presidi a tutela dell'agente, muovendosi lungo due direttrici principali: maggiore trasparenza e maggiore stabilità economica.

Variazioni contrattuali

Il primo terreno di confronto ancora aperto è quello delle variazioni contrattuali. Se nella proposta Confindustria permane un impianto sostanzialmente elastico, la versione delle associazioni degli agenti introduce vincoli più stringenti imponendo al preponente di esplicitare preventivamente l'impatto economico delle modifiche e, soprattutto, escludendo la possibilità di compensare unilateralmente effetti peggiorativi con eventuali miglioramenti. Si tratta di un intervento non meramente formale, ma idoneo a

incidere concretamente sull'equilibrio negoziale, riducendo il rischio di interventi unilaterali "neutri" solo in apparenza. Sempre nella stessa direzione si colloca la disciplina delle variazioni di maggiore entità, dove la parte sindacale introduce un elemento di novità particolarmente rilevante: il riconoscimento, per il monomandatario, della possibilità di uscire dal vincolo di operare in esclusiva per un solo preponente e di rinegoziare il contratto in presenza di modifiche incisive. È un passaggio che rafforza sensibilmente la posizione dell'agente, trasformando la variazione contrattuale da atto sostanzialmente unilaterale a momento di riequilibrio del rapporto.

Indennità di fine rapporto

Il secondo - e forse più importante - aspetto su cui non si è ancora trovato un accordo riguarda il tema delle indennità di fine rapporto. Pur muovendosi entrambi i testi nel quadro dell'articolo 1751 del Codice civile, la proposta delle associazioni degli agenti tende a mantenere ampia la base di calcolo delle spettanze, includendo in modo più esplicito tutte le somme maturate e rafforzando la rilevanza dei compensi complessivi. Questo approccio si riflette anche nella disciplina delle indennità di fine rapporto, dove emergono criteri di calcolo più articolati e, in prospettiva,

più favorevoli all'agente, soprattutto nella componente meritocratica. In tale contesto si inserisce anche una valorizzazione più marcata del sistema Enasarco e del FIRR, non più solo come strumenti di accantonamento, ma come elementi di un più ampio modello di welfare integrato. La proposta degli agenti attribuisce, infatti, a tali istituti una funzione estesa, collegata alla tutela sanitaria, assistenziale e previdenziale dell'agente, ampliando così la dimensione sociale del rapporto di agenzia.

Mercato digitale

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dall'approccio alla trasformazione digitale del mercato. La proposta di Confindustria adotta una linea prudente, rinviando a una futura attività di monitoraggio tramite commissione paritetica l'impatto del commercio elettronico sui rapporti di agenzia. L'opposta proposta anticipa il tema sul piano normativo, prevedendo che i diritti di esclusiva e le provvigioni possano essere estesi anche alle vendite realizzate attraverso i canali digitali del preponente. Nel complesso, il confronto mette in luce due modelli regolatori distinti. Da un lato, quello di Confindustria, orientato a una regolazione "leggera", capace di adattarsi alle esigenze organizzative dell'impresa e fondata su ampi spazi di autonomia contrattuale. Dall'altro, quello degli agenti

che mira a una disciplina più prescrittiva, volta a incrementare la certezza delle condizioni economiche e a riequilibrare il rapporto in favore dell'agente. La distanza, quindi, non è tanto nella lettera delle norme quanto nella loro funzione: flessibilità contro stabilità, autonomia contro protezione. Una divergenza che riflette interessi strutturalmente differenti e che rappresenterà, con ogni probabilità, il vero terreno di confronto nella fase conclusiva negoziale. Restano, altresì, aperti alcuni aspetti meritevoli di approfon-

dimento in vista di un auspicabile rinnovo in tempi brevi e possibilmente effettivamente condiviso tra le parti sociali in relazione a taluni aspetti, tra i quali: una maggiore coerenza sul sistema di calcolo dell'indennità meritocratica in funzione di una progressione del riconoscimento dell'ammontare in favore dell'agente all'aumentare dell'anzianità contrattuale; il corretto e soprattutto inquadramento giuridico di coloro esercitano esclusivamente o prevalentemente l'attività di capo area o di agente generale.